

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma 09/08/2004

Prot. n. allegati 1

Alle Imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa con sede legale in Italia
LORO SEDI

p.c. Al Ministero delle Attività
Produttive
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Lettera Circolare

Oggetto: adempimenti ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma del diritto societario.

1. Le nuove norme di diritto societario introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 impongono di adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del rinnovato quadro disciplinare, fissando per l'adeguamento scadenze al 30 settembre 2004 per le società per azioni, termine che sembra riferibile anche alle mutue assicuratrici, ed al 31 dicembre 2004 per le società cooperative .

2. L'Istituto ha già dato indicazioni puntuali alle imprese che di volta in volta hanno presentato per l'approvazione le modifiche da introdurre negli statuti vigenti. In merito alle incidenze della riforma sugli assetti organizzativi ed operativi delle imprese è da tempo avviata una riflessione, al compimento della quale non si mancherà di fornire al mercato

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

indicazioni specifiche allo scopo di contemperare il rispetto dell'autonomia negoziale con gli obiettivi di sana e prudente gestione sottostanti alla disciplina del controllo di settore.

3. Nel far riserva, pertanto, di emanare ulteriori istruzioni, si ritiene opportuno anticipare un richiamo di attenzione sulle determinazioni che le imprese sono chiamate ad assumere entro le anzidette date del 30 settembre e del 31 dicembre prossimi, segnatamente per quanto attiene all'adeguamento degli statuti alle norme da considerare inderogabili. Nel fornire in allegato un'elencazione delle disposizioni di legge alle quali gli statuti dovranno necessariamente adeguarsi entro tale data, si rammenta che le deliberazioni di adeguamento possono adottarsi nel rispetto dei più ridotti quorum assembleari di cui agli stessi articoli 223 *bis* e 223 *duodecies* disp. att. c.c., introdotti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/003.

Il Presidente
(*Giancarlo Giannini*)

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DA RITENERSI INDEROGABILI

CONFERIMENTI

- art. 2344 c. c. - (*Mancato pagamento delle quote*): va previsto che gli amministratori, qualora non sia utile l'esecuzione forzata del socio moroso, prima di vendere direttamente le azioni, debbano previamente offrirle agli altri soci.

ASSEMBLEA

- 2364 comma 1 - (*Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza*)

a) n. 5: le norme dello statuto, ove del caso, vanno adeguate alle specifiche competenze dell'assemblea, tra le quali sono escluse quelle gestionali riservate all'organo amministrativo, se non per quei casi rimessi espressamente dallo statuto alla competenza autorizzatoria dell'assemblea stessa;

b) n. 6: l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari è ora riservata all'assemblea, ed è esclusa ogni competenza dell'organo amministrativo;

- art. 2364 comma 2 - (*Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza*): il termine per la convocazione dell'assemblea deve essere fissato esclusivamente in giorni;

- art. 2366 comma 4 - (*Formalità per la convocazione*): in relazione alle nuove formalità richieste per la regolare costituzione dell'assemblea, lo statuto va adeguato alle nuove indicazioni, che ritengono sufficiente la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza (non più della totalità) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo;

- art. 2367 c. c. (*Convocazione su richiesta di soci*):

a) comma 1 – vanno modificate le clausole che, per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci, prevedono soglie superiori al decimo;

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

b) comma 3 – la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta o sulla base di progetti degli amministratori: non è consentito allo statuto prevedere una diversa disciplina;

- art. 2368 c. c. - (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*)

a) comma 2: negli statuti delle società che fanno ricorso al capitale di rischio vanno modificati i quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea straordinaria;

b) comma 3: va previsto che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computabili ai fini del *quorum* costitutivo, ma non di quello deliberativo; analoga previsione vale per la partecipazione all'assemblea del socio che si dichiara in conflitto di interessi con la deliberazione;

- art. 2369 c. c. - (*Seconda convocazione e convocazioni successive*)

a) comma 4: lo statuto non può stabilire, per le convocazioni successive alla prima, maggioranze più elevate di quelle stabilite dal codice, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali;

b) comma 5: nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate. Eventuali clausole difformi vanno modificate.

- art. 2370 c. c. comma 2 – (*Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto*): lo statuto, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, non può fissare un termine superiore a due giorni per il deposito pre-assembleare delle azioni;

- art. 2371 c. c. comma 1 – (*Presidenza dell'assemblea*): lo statuto non può attribuire al presidente dell'assemblea poteri in difformità da quelli enunciati nella norma;

- art. 2372 c. c. comma 6 – (*Rappresentanza nell'assemblea*): le norme dello statuto limitatrici della rappresentanza in assemblea vanno adeguate alle nuove disposizioni;

- art. 2374 c. c. comma 1 – (*Rinvio dell'assemblea*): il differimento dell'assemblea su richiesta dei soci che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, può essere disposto fino a cinque giorni, in luogo dei tre previsti dalla precedente disciplina. Eventuali clausole statutarie che prevedano un termine minore vanno adeguate al nuovo dettato normativo.

- art. 2375 c. c. comma 1 – (*Verbale delle deliberazioni dell'assemblea*): tale norma enumera i requisiti essenziali del verbale stabilendone il contenuto minimo: eventuali clausole statutarie che prevedano la verbalizzazione difforme dal modello delineato o sintetica vanno adeguate alle novità introdotte;

- art. 2377 c. c. – (*Annullabilità delle deliberazioni*): il sistema di impugnazione delineato dal Legislatore è da ritenersi imperativo : eventuali clausole statutarie che escludano il diritto di impugnazione per i soci astenuti, o il potere di impugnare per i singoli sindaci in luogo del collegio sindacale o per i soci privi del diritto di voto sono incompatibili con la nuova disciplina, mentre sono ammissibili clausole che, in deroga alla disposizione che subordina il potere di impugnativa da parte dei soci al possesso di una quota di azioni, attribuiscono tale diritto a tutti i soci o a quelli che possiedono quote minori delle percentuali stabilite dalla legge;

AMMINISTRATORI

- art. 2381 c. c. comma 1 – (*Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati*): i poteri del presidente del consiglio di amministrazione indicati dalla norme sono da intendersi poteri minimi, soltanto ampliabili e non restringibili dallo statuto; lo stesso è a dirsi per i poteri degli amministratori e per i tempi e le modalità dell'adempimento dei loro doveri di informativa nei confronti del consiglio di amministrazione;

- art. 2383 c. c. comma 2 – (*Nomina e revoca degli amministratori*): la norma riformata dispone che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fermo restando che la loro cessazione ha effetto dal momento in

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

cui l'organo è stato ricostituito. Ciò comporta un dovere di adeguamento delle relative clausole;

- art. 2386 c. c. commi 1 e 2 - (*Sostituzione degli amministratori*): lo statuto non può disporre la sostituzione degli amministratori per cooptazione quando venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea;

- art. 2391 c. c. – (*Interessi degli amministratori*): la disposizione prevede ora l'obbligo di astensione dall'operazione nel caso di conflitto di interessi solo per gli amministratori titolari di delega; è comunque previsto un esteso dovere, a carico di tutti gli amministratori, di notificare gli altri della sussistenza di tale interesse per conto proprio o di terzi, affinché sia il consiglio a valutare gli effetti dell'operazione per la società. Devono, conseguentemente, essere modificate le relative clausole statutarie in materia.

SINDACI

- art. 2400 c. c. – (*Nomina e cessazione dall'ufficio*): la disposizione riformata dispone che i sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fermo restando che la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. Le clausole statutarie in materia vanno adeguate di conseguenza.

- art. 2408 c. c. – (*Denuncia al collegio sindacale*): è stato introdotto, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un limite massimo all'entità del capitale sociale rappresentato nella misura percentuale non superiore al due per cento del capitale sociale dai soci che formulano la denuncia. Gli statuti vanno adeguati se prevedono misure più rigide rispetto a quelle stabilite da questa norma;

RECESSO

- art. 2437 c. c. – (*Diritto di recesso*): lo statuto non può escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso rispetto alle ipotesi inderogabili previste al comma 1 della norma stessa.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

- art. 2437 *bis* c. c. – (*Termini e modalità di esercizio*): la norma prevede modalità di esercizio del diritto di recesso più agevoli rispetto alla pregressa disciplina; le relative clausole statutarie vanno adeguate di conseguenza.

- art. 2437 *ter* c. c. comma 3 – (*Criteri di determinazione del valore delle azioni*): la disposizione, nel concedere all'autonomia statutaria la possibilità di stabilire criteri di determinazione del valore di liquidazione diversi da quelli considerati nello stesso articolo, prescrive, comunque, la specificazione degli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché l'indicazione degli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione: le relative clausole statutarie vanno adeguate di conseguenza.

- art. 2437 *quater* c. c. – (*Procedimento di liquidazione*): vanno adeguate le clausole statutarie che prevedono un procedimento di liquidazione delle azioni del socio receduto diverso da quello delineato nella norma.